

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

Atto n. 240.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti proseguano oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (Atto n. 240).

Avverte che la società Leonardo SpA ha fatto pervenire alle Presidenze delle Commissioni una memoria sul provvedimento, che è in distribuzione ed è stata inviata ai componenti le Commissioni oltre a essere pubblicata su GeoCamera.

Informa quindi che nella seduta odierna la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Avverte inoltre che i relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*) formulata dai relatori, esprimendo un ringraziamento al Governo per aver manifestato un atteggiamento di

apertura rispetto a diverse osservazioni presenti nelle memorie o emerse nel dibattito.

Mauro ROTELLI (FDI) raccomanda l'accoglimento, nella proposta di parere dei relatori, dei suggerimenti contenuti nella memoria giunta da Leonardo SpA, in particolare per quanto riguarda il secondo di tali suggerimenti, rispetto a cui il deputato Scagliusi, relatore per la IX Commissione, ha sollevato delle perplessità inerenti ai costi.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Rotelli, nota come tale secondo suggerimento si tradurrebbe in incentivi economici a vantaggio dei soggetti del perimetro, per consentire adeguamenti strutturali. Quanto al primo suggerimento, esso è già ricompreso, sia pure in modo non specifico, all'interno della proposta di parere.

Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver ricordato che sul tema della *cyber-security* il suo gruppo ha sempre collaborato con spirito costruttivo, formulando proposte ragionevoli a tutela degli interessi nazionali, ritiene che nella proposta di parere dei relatori non sia stata adeguatamente sottolineata la necessità – segnalata peraltro dalla società Leonardo SpA, che ha fatto pervenire alle Presidenze delle Commissioni una memoria sul provvedimento – di prevedere una migliore tutela della trasmissione dei dati digitali sensibili dalla sorgente al destinatario, al fine di prevenire che tali importanti informazioni sconfinino al di fuori del nostro territorio nazionale.

Fa notare, infatti, come il riferimento all'esigenza di intervenire in tale ambito appaia troppo generico, rilevando inoltre come la possibilità – indicata nella condizione n. 3) della proposta di parere – che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea, non costituisca una completa garanzia di salvaguardia degli interessi di difesa e sicurezza nazionale, ammettendo di fatto la possibilità da

parte di altri Paesi di accedere a tali informazioni.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento in esame rappresenti un passo in avanti, seppur parziale, sul tema della sicurezza informatica, invitando tuttavia i relatori a integrare la loro proposta di parere sul tema della sicurezza dei dati sensibili, segnalando come, in caso contrario, il suo gruppo non potrà esprimere un voto favorevole sulla medesima proposta di parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Prisco, rileva come la localizzazione dei dati sia un tema già affrontato appunto nella condizione n. 3 della proposta di parere, tramite una razionale distinzione fra dati più sensibili, da conservarsi sul territorio nazionale, e dati secondari, che potranno essere trattati anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tra i dati più sensibili rientrano senz'altro quelli rilevanti ai fini della difesa e della sicurezza nazionali. Ribadisce dunque l'appropriatezza dell'attuale formulazione della proposta di parere.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che la proposta di parere formulata dai relatori costituisca un passo in avanti in materia di *cybersecurity*, anche sotto il profilo della tutela della sovranità e della sicurezza nazionale, ma non affronti in modo pienamente soddisfacente i temi da lui sollevati.

Alla luce di tali considerazioni dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) manifesta apprezzamento per le modifiche introdotte nella proposta di parere ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo su di essa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia i relatori e la rappresentante del Governo per il lavoro svolto sul provvedimento.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (Atto n. 240).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e IX della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (Atto n. 240);

condivisi i rilievi formulati dalla IV Commissione Difesa nella seduta del 18 febbraio 2021;

considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'articolo 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 105 del 2019;

rilevata l'esigenza di prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione, nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;

considerato che appare necessario chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

ritenuto altresì necessario prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea,

valutata l'opportunità una maggiore flessibilità ai fini dell'adeguamento alle misure di sicurezza afferenti alle macrocategorie B, di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dal-

l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si preveda l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;

2) si riformuli la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), dello schema, nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora « dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza », al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) si riveda la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture

localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, in considerazione delle difficoltà derivanti dalla attuale situazione emergenziale ed in ottemperanza al criterio di gradualità, una clausola di salvaguardia volta a prevedere meccanismi che, basati sull'analisi del rischio, consentano di gestire il coordinamento con i programmi europei e nazionali in corso, nonché un necessario periodo di flessibilità non inferiore a sei mesi ai fini dell'adeguamento dell'industria alle misure di sicurezza afferenti alle macro-categorie B, di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B.

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nell'allegato A « Tassonomia degli incidenti », alla Tabella 1, alla categoria « Guasto » nella descrizione, le parole: « Dati non intenzionalmente accessibili a soggetti non autorizzati » con le seguenti: « Perdita di confidenzialità o integrità accidentale ».